Regione Siciliana

B/2

RACCOMANDATA

Num. codice fiscale 80012000026
Partita I.V.A. 02711070027

Direzione Beni Culturali Ambientali ed Educazione Permanente

Gruppo V/BB.CC. N. di prot. 2481/90

8/11/90

Rispostа n

del

OGGETTO: ENNA - MINIERA FLORISTELLA

Trasmissione D.A. n 2653 del 2/11/90 di vincolo ex legge 1089/1939

Allegati N. 2

Cop.

ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ENNA

AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI-Ufficio Centrale Beni AA.AA.AA.AA. Via S.Michele - DIV III ROMA

AL COMUNE DI ENNA

PROVINCIA DI ENNA 1 NOV 90 IL SEGRETARIO GENERALE

MUNICIPIO DI ENNA 13 NOV 1990 PROT. N° 16336 CAT. CLAS. FASC.

Per i provvedimenti di competenza di Codesta Soprintendenza, si trasmette, in allegato, un originale del decreto in oggetto, e si prega di far pervenire a questo Gruppo V/BBCC copia con le relate di notificazione agli aventi diritto e copia delle dichiarazioni di avvenuta trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.

Una copia del suddetto decreto, ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 viene inviata al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Altra copia viene altresì trasmessa al Comune nel cui territorio ricade il bene sottoposto a tutela.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa G. Raimondi)

VISTO: IL DIRIGENTE SUPERIORE COORDINATORE
(Dott. G. Genkile)

Mod. 15 s.c. - R. S.

A. n. 2653

Gr U/BBCC

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P.I.

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l. 1.6.1939 n. 1089 e le successive aggiunte e modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.08.1975;

VISTA la l.r. n. 80/77;

VISTA la nota prot. n. 077 in data 27.6.1990 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna e l'allegata relazione tecnica;

PREMESSO che in contrada "Floristella", nel territorio comunale di Enna si estende il complesso minerario zolfifero Floristella, all'interno del quale insistono le particelle catastali n. 9,10,11,12, di proprietà dell'E.M.S. e le particelle catastali n. 12,15,17,21,23,32 si proprietà del demanio Forestale, già dichiarate, con precedente provvedimento assessoriale n. 1841 del 5 agosto 1990, di importante interesse storico ed etnoantropologico ai sensi degli artt. 1,2 della legge 1089 del 1 giugno 1939;

PREMESSO che del complesso minerario zolfifero sopra menzionato fanno parte integrante i terreni dell'area adiacente alle particelle catastali predette;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1,2,3 della legge n. 1089/39 e dell'art. 2 della l.r. 80/77, il complesso suddetto riveste interesse storico ed etnoantropologico in quanto esso concretizza uno dei modi con cui l'uomo ha saputo relazionarsi con l'ambiente utilizzando le risorse da esso offerte e che l'attività connessa allo sfruttamento zolfifero ha avuto innumerevoli e svariate ripercussioni su una serie di aspetti inerenti la vita economica e sociale caratterizzando profondamente la cultura delle comunità che hanno legato la loro vita al lavoro delle zolfare;

CONSIDERATO che, nell'ambito del complesso ricade un manufatto architettonico pregevole individuato nel Palazzo Pennisi, il quale, per ragioni storiche e culturali, non può essere avulso dal contesto zolfifero nel quale é perfettamente integrato e che era direttamente collegato con la gestione della miniera e con lo sfruttamento agricolo dei terreni circostanti;

RITENUTO necessario tutelare il predetto bene imponendo il vincolo diretto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-2-3 della l. n. 1089/1939 e art. 2 della l.r. 80 sull'area evidenziata nella allegata planimetria con puntinato e tratteggiato e ricadente nelle particelle catastali n. 4-18-33-51-52-53-54-55, foglio di mappa 215 di proprietà del demanio forestale e nelle particelle catastali n. 56 - 57 - 20 di proprietà privata; nonché sulle strutture e attrezzature;

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE .....

D E C R E T A

Art. 1) Per le considerazioni espresse il complesso minerario denominato "Floristella" ivi comprese le strutture e attrezzature in superficie e nel sottosuolo, distinto in catasto al fgl. 215 di mappa del Comune di Enna, particelle nn. 4-6-18-19-33-34-35-22-51-52-53-54-55 di proprietà del demanio forestale e nelle p.lle nn. 56-57-20 di proprietà privata ed evidenziato con puntinato, retinato e tratteggiato nella planimetria allegata che del presente provvedimento fa parte integrante é dichiarato di importante interesso storico ed etnoantropologico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-2-3 della l. 1089 del 1939 e art. 2 della l.r. 1 agosto 1977 n. 80 ed é pertanto sottopsoto a tutte le disposizioni contenute nelle leggi stesse; in particolare é soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) é vietato costruire qualsiasi manufatto all'interno del complesso zolfifero;
b) é vietato effettuare attività di cava e ogni altra attività che possa apportare modifiche al paesaggio umanizzato del complesso suddetto;
c) la manutenzione dei percorsi verrà effettuata con matriali naturali ad esclusione di asfalti, calcestruzzi e materiali artificiali in genere;
d) per i manufatto esterni sono previste esclusivamente operazioni di restauro conservativo;
e) per i manufatti sotterranei (pozzi, gallerie, piani inclinati, etc.) sono previsti esclusivamente interventi miranti a tutelare la pubblica incolumità che non apportino modifiche definitive e irreversibili al complesso;
f) per il manufatto architettonico individuato nel Palazzo Pennisi é prescritto il restauro conservativo dell'intero immobile;
g) é fatto divieto di deturpare o modificare l'assetto dell'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione dell'art. 11 della citata legge n. 1089.

E' fatto, comunque, obbligo ai proprietari e a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di sottoporre alla competente Soprintendeza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto in casi di assoluta urgenza potranno essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni materiali all'immobile sottoposto a tutela, purché sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi per l'approvazione.

Art. 2) Il presente decreto sarà notificato a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna, a mezzo del messo comunale, e, ove non possibile, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 137 e segg. del C.P. Civile, a tutti gli

Mod. 15 s.c. - R. S.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE .....

interessati e attuali proprietari;
esso sarà trascritto quindi presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Enna ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

PALERMO, lì 2/12/90.

L'ASSESSORE
(On.le Avv. Salvatore LOMBARDO)

p. c. c.
IL DIRIGENTE